

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SANTALCO e IANNIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1988

Disciplina della professione di spedizioniere

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina giuridica della professione dello spedizioniere è regolamentata da una normativa vecchia e sotto molti aspetti superata. Essa risale, infatti, alla legge n. 1442 del 14 novembre 1941, che istituisce gli elenchi autorizzati degli spedizionieri, modificata dalla legge n. 1138 del 15 dicembre 1949 solo per quanto attiene ai limiti della cauzione fissata per l'iscrizione in detti elenchi.

È evidente, pertanto, come tale normativa sia divenuta inadeguata ai fini di una moderna e soddisfacente tutela della professione dello spedizioniere, per cui si fa sempre più urgente la necessità di un suo aggiornamento. In tal senso alcune Camere di commercio, sollecitate dalle Commissioni per la tenuta dell'elenco

degli spedizionieri, hanno avviato un'opera di sensibilizzazione, intesa ad ottenere dal Parlamento nazionale l'aggiornamento delle due leggi suddette.

In particolare, si ritiene di dover rivedere la norme per quanto attiene alle seguenti esigenze:

- a) aggiornamento della composizione della Commissione per la tutela dell'elenco;
- b) revisione delle modalità d'iscrizione;
- c) adeguamento della misura della cauzione;
- d) semplificazione della procedura per il rimborso delle cauzioni e lo svincolo delle fidejussioni.

Per rispondere a tali esigenze è stato predi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sposto il presente disegno di legge che, con particolare riferimento alle suesposte indicazioni:

all'articolo 6 modifica la composizione della Commissione per la tenuta dell'elenco, prevedendo una maggiore presenza dei rappresentanti degli spedizionieri ed estendendola agli utenti del servizio;

all'articolo 12 introduce un colloquio di qualificazione per l'iscrizione del candidato nell'elenco, analogamente a quanto è avvenuto per i raccomandatori marittimi e per i mediatori marittimi. In proposito si sottolinea l'indeterminatezza della norma vigente che si limita a richiedere «requisiti di adeguata capacità finanziaria e attitudine tecnica» (articolo 6 della legge n. 1442). Tale colloquio, previsto del resto dalla norma vigente per tutti gli esercenti di attività commerciali, serve per

«accertare la conoscenza delle cognizioni tecnico-giuridiche attinenti alla professione e di quant'altro necessario per l'esercizio della professione di spedizioniere»;

all'articolo 7 affida alla Commissione per la tenuta dell'elenco il compito di determinare la misura della cauzione per l'iscrizione nell'elenco stesso «tenuto conto della importanza della località in cui verrà svolta l'attività di spedizioniere»;

agli articoli 22, 23 e 24 stabilisce una nuova disciplina per le cauzioni, le fidejussioni e il loro rispettivo rimborso o svincolo.

Si affida questo disegno di legge all'attenzione degli onorevoli senatori, nella convinzione che si tratta di una materia che, per le sue notevoli implicazioni di ordine commerciale e professionale, abbisogna di un tempestivo adeguamento alla mutata realtà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ferma l'osservanza dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge i titolari delle imprese individuali e le società che svolgono abitualmente, nel territorio dello Stato italiano, l'attività di spedizioniere, nonchè gli institori di dette imprese o società.

2. Sono anche soggetti alle disposizioni della presente legge i titolari di imprese individuali e le società che - in quanto accreditati presso pubbliche amministrazioni - svolgono le stesse attività di trasporto e spedizione.

3. Per l'esercizio dell'attività di spedizioniere è richiesta l'iscrizione nell'elenco autorizzato degli spedizionieri, di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. È spedizioniere chi svolge attività di spedizione per terra, per mare e per via aerea, obbligandosi di provvedere, in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, al compimento della spedizione e delle operazioni accessorie (imballaggio, pesatura della merce, ritiro e custodia delle merci nei propri magazzini, consegna al vettore, carico, scarico, adempimenti amministrativi e doganali in genere, svincolo della merce all'arrivo, curandone l'inoltro e la consegna a destinazione e quanto altro necessario all'attuazione del mandato di spedizione), nonchè alla esecuzione del trasporto, sia direttamente che a mezzo d'altri, assumendo nel primo caso la figura di spedizioniere-vettore, con tutti gli oneri e i vantaggi relativi.

Art. 3.

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco autorizzato degli spedizionieri, nel quale sono iscritte le imprese, sia in forma individuale che in forma societaria, abilitate a svolgere l'attività di spedizioniere nelle province nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato.

2. Nell'elenco devono essere indicate la denominazione dell'impresa e la sede. Per l'iscrizione delle filiali o delle succursali, l'impresa dovrà presentare domanda alle Commissioni competenti per territorio, di cui all'articolo 6.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello dell'interno, saranno determinate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali verranno istituiti elenchi di spedizionieri a carattere provinciale o interprovinciale.

Art. 4.

1. Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco autorizzato degli spedizionieri di cui all'articolo 3, svolge la professione di spedizioniere è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 5.

1. L'elenco degli spedizionieri e le relative variazioni debbono essere comunicati alle questure competenti.

Art. 6.

1. Per ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso la quale sarà istituito l'elenco autorizzato degli spedizionieri, è costituita, con deliberazione della giunta camerale, una Commissione provinciale o interprovinciale, presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località

dove ha sede la Commissione o da un suo delegato, e composta da:

a) due rappresentanti degli spedizionieri, scelti su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative;

b) due rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti su designazione delle associazioni sindacali più rappresentative;

c) un rappresentante degli industriali, scelto su designazione dell'associazione più rappresentativa;

d) un rappresentante dei commercianti, scelto su designazione dell'associazione più rappresentativa.

2. Svolge le mansioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Con la stessa deliberazione è nominato un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche, per integrare la Commissione di cui al comma 1 del presente articolo in sede di esame previsto dal comma 2 dell'articolo 12.

Art. 7.

1. La Commissione di cui all'articolo 6:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione e cancellazione dall'elenco;

b) determina la misura della cauzione che deve essere versata per l'iscrizione nell'elenco, tenuto conto della importanza della località in cui verrà svolta l'attività di spedizioniere;

c) promuove la cancellazione dall'elenco, qualora constatati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

d) provvede alla pubblicazione dell'elenco;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede all'esame di cui all'articolo 12, comma 2, integrata, nella sua composizione, dal docente di cui al comma 3 dell'articolo 6;

g) esamina i reclami attinenti ai rapporti professionali tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri e utenti.

Art. 8.

1. Lo spedizioniere che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Le sanzioni disciplinari che la Commissione di cui all'articolo 6 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

a) richiamo verbale, per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale;

b) censura, quando l'iscritto sia colpevole di fatti che causano discredito alla categoria e danneggiano l'attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti;

c) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi, per mancanze di maggiore gravità di quelle contemplate alle lettere precedenti e nei casi di persistente recidività;

d) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione, per fatti che a giudizio della Commissione di cui all'articolo 6 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.

3. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati nell'albo della Camera di commercio e nel foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

Art. 9.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una Commissione centrale, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da:

a) un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

b) un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) un funzionario dell'Amministrazione dei trasporti, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

f) due rappresentanti degli spedizionieri, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;

g) due rappresentanti dei lavoratori del settore, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante degli industriali, scelto su designazione dell'associazione più rappresentativa a livello nazionale;

i) un rappresentante dei commercianti, scelto su designazione dell'associazione più rappresentativa a livello nazionale;

l) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

2. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

3. È ammesso ricorso alla Commissione centrale contro le deliberazioni delle Commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato delle deliberazioni medesime.

4. Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 8.

5. La decisione della Commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 10.

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati dalle Commissioni provinciali e interprovinciali e, in grado di appello, dalla Commissione centrale, saranno comunicati alle questure competenti per le eventuali determinazioni attinenti alla licenza prevista dalle vigenti norme di pubblica sicurezza.

2. Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che

eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

1. I membri della Commissione centrale o interprovinciale durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 12.

1. Per poter iniziare la professione di spedizioniere occorre presentare alla competente Commissione di cui all'articolo 6 domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziario, o della cancelleria commerciale, per le società;

b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, per le ditte individuali;

c) certificato della cancelleria del tribunale competente attestante la non esistenza di procedure fallimentari in corso;

d) copia autenticata dell'atto costitutivo della società.

2. L'iscrizione nell'elenco per le persone fisiche e per i legali rappresentanti le società di persone è subordinata al superamento di un esame orale davanti alla Commissione di cui all'articolo 6; tale esame tende ad accertare la conoscenza delle cognizioni tecnico-giuridiche attinenti alla professione e di quant'altro necessario per l'esercizio della professione di spedizioniere.

Art. 13.

1. L'esame di cui al comma 2 dell'articolo 12 ha luogo presso la Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di spedizionieri si chiede l'iscrizione.

Art. 14.

1. Prima di dare inizio all'attività di spedizione dovrà essere presentata dai richiedenti l'iscrizione, entro il termine prescritto dalla Commissione, la seguente documentazione:

a) quietanza della competente Tesoreria provinciale dello Stato o fidejussione bancaria, comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione, nella misura fissata dalla Commissione;

b) licenza di pubblica sicurezza. Sono esonerati dalla presentazione di detta licenza i titolari di imprese individuali e le società che svolgono attività di spedizione e di trasporto in quanto accreditati presso pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione governativa, ai sensi delle leggi vigenti;

d) certificato di iscrizione nel registro delle ditte della competente Camera di commercio.

Art. 15.

1. L'iscrizione nell'elenco degli spedizionieri presso una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche ad imprese di Paesi membri della Comunità europea che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui al comma 2 dell'articolo 12.

Art. 16.

1. La cessazione dell'esercizio professionale, accertata dalla Commissione di cui all'articolo 6, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco degli spedizionieri.

2. Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando lo spedizioniere sia stato autorizza-

to all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

3. Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato.

Art. 17.

1. Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che, a norma dell'articolo 116 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il questore può imporre.

Art. 18.

1. La vigilanza sull'esercizio della professione di spedizioniere è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19.

1. Gli oneri per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 6 della presente legge graveranno sul bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è istituito l'elenco.

2. All'onere per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 9 si provvede con i normali stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 20.

1. Sono devoluti alla Commissione prevista dall'articolo 9 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la Commissione centrale di cui all'articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

Art. 21.

1. Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3 le imprese

che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla Commissione di cui all'articolo 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti di cui all'articolo 12.

3. Fino alla pronuncia della Commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 7, lettera *b*), la Commissione di cui all'articolo 6 determina, sulla base delle domande presentate, l'ammontare della nuova cauzione ad integrazione di quella già costituita dagli spedizionieri iscritti nell'elenco, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

Art. 22.

1. La cauzione di cui all'articolo 7, lettera *b*), potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere od al portatore. Potrà anche essere prestata mediante fidejussione da parte di un istituto di credito. Se la cauzione è prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente il deposito.

2. Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso le Casse depositi e prestiti.

Art. 23.

1. Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dell'attività di spedizioniere. In quest'ultimo caso gli interes-

si restano vincolati al pari della somma capitale.

Art. 24.

1. La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera di commercio. Essa è inoltre inserita per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia.

3. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzione senza che vi siano opposizioni, la Camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione.

4. Se vi è opposizione, la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 25.

1. Sono abrogate la legge 14 novembre 1941, n. 1442, la legge 15 dicembre 1949, n. 1138, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.